

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI, con sede legale in Via Plinio n. 44, 00193 Roma (RM), Cod. Fisc. e P.IVA n. 07154361005, Web www.unimarconi.it, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Alessio Acomanni, (di seguito denominata l'**"UniMarconi"** o l'**"Ateneo"**);

E

L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV, C.F./P.IVA. 13669721006, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 178/2012, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, con sede legale in Roma, alla Via Bernardino Ramazzini n. 31, 00151, in persona del Presidente Nazionale, Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominata la **"CRI"** o l'**"Associazione"**);

l'**UniMarconi** e la **CRI** nel prosieguo, congiuntamente, le **"Parti"** e, singolarmente la **"Parte"**.

PREMESSO CHE

- L'**UniMarconi** è una Università/Ente *no profit* istituita e riconosciuta dal MIUR nel 2004, che propone un modello di didattica a distanza investendo in infrastrutture e tecnologie per evolversi continuamente ed ottenere un efficace modello didattico di *Digital E-learning*, all'avanguardia ed estremamente flessibile;
- L'**UniMarconi** investe le proprie risorse nello sviluppo di modalità innovative di formazione e ricerca con un focus costante sull'innovazione didattica e sul miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti agli studenti, al fine di garantire e promuovere una formazione scientifica, nonché una diffusione della cultura nei settori istituzionali, accessibile, democratica ed inclusiva;
- l'**UniMarconi**, in base ai propri compiti istituzionali, svolge attività didattiche, di ricerca e di sviluppo, promuove e partecipa a collaborazioni con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- la **CRI**, organizzazione di volontariato e persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 178/2012, così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017, è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;

- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 178/2012 la CRI è autorizzata ad esercitare e perseguire attività di interesse pubblico, tra cui figurano le attività di advocacy, di diplomazia umanitaria, e le attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado, università o altri enti di formazione, nonché la diffusione dei principi del diritto internazionale umanitario;
- nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 9.1 del proprio Statuto, la CRI può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi, nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione;
- lo sviluppo di una collaborazione tra le Parti può facilitare il reciproco dialogo, scambio di expertise, condivisione di progettualità e altre attività di mutuo interesse a vantaggio dei docenti e studenti dell'Ateneo, così come dei Volontari, Soci, personale della CRI e dei soggetti beneficiari delle attività di disseminazione, informazione, sensibilizzazione e formazione della CRI;
- la CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali, le quali agiscono in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- la CRI possiede e risponde ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dall'art. 41 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e – a far data dal 4 novembre 2022 – è formalmente iscritta nel Registro nazionale unico del terzo settore (RUNTS) nella sezione “Reti Associate”, al numero di repertorio n. 64351, giusto Decreto del 04/11/2022 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Scopo principale di una rete associativa è quello di sostenere le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore associati, attraverso il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto;
- i Comitati CRI, ai sensi dell'art. 1 bis del D.Lgs. 178/12, sono persone giuridiche di diritto privato e Organizzazioni di Volontariato, iscritti di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente Decreto, il codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- ai sensi degli articoli 21.4 e 21.7 e 21.8 del vigente Statuto Nazionale CRI, i Comitati sono soggetti autonomi, dotati di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, dalle entrate previste dall'art. 33 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge, operando con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria

ed operativa, potendo disporre l'approvvigionamento di beni e servizi ed approvano il fabbisogno di personale dipendente in sede locale;

- la CRI ha interesse a sviluppare percorsi formativi qualificati in favore dei propri Volontari, dei componenti degli Organi di governance, dipendenti e collaboratori;
- le Parti riconoscono l'importanza del fatto che, il presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "Protocollo") ed i relativi Accordi Attuativi, siano definiti ed eseguiti nel rispetto ed in conformità ai sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dello Statuto Nazionale dell'Associazione, del Codice Etico, dell'identità visiva e dell'emblema/logotipo identificativo CRI, oltre che, parimenti, nell'osservanza delle norme e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento di UniMarconi;
- l'impossibilità di procedere ad una puntuale individuazione di tutte le iniziative in cui potrà concretizzarsi la collaborazione tra le Parti, all'atto della stipula del presente Protocollo, suggerisce di demandare la disciplina specifica delle singole attività/progettualità che si dovessero richiedere, ad accordi successivi che verranno a costituire parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. Norme, atti, regolamenti e documenti citati all'interno del presente Protocollo sono da intendersi ivi integralmente richiamati e ben conosciuti dalle Parti, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Le Parti con il presente Protocollo intendono disciplinare in via generale, termini, condizioni ed impegni di sviluppo della reciproca collaborazione.

2.2 Le Parti intendono, pertanto, sviluppare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze, che allo sviluppo e alla realizzazione di attività formative, di informazione, sensibilizzazione e di disseminazione di valori e Principi comuni, promozione di studi e ricerche, sviluppo di progettualità innovative e attività volte al coinvolgimento dei propri Volontari, dipendenti, collaboratori e studenti.

2.3 Per il perseguitamento delle finalità indicate in premessa, le Parti s'impegnano a collaborare, in via esemplificativa e non esaustiva, nell'espletamento delle seguenti attività:

- realizzazione di attività formative, di informazione, sensibilizzazione e disseminazione, con lo scambio di docenti ed esperti sulle tematiche oggetto di reciproco interesse nell'ambito delle attività promosse da UniMarconi o da CRI;

- co-progettazione di percorsi formativi su tematiche di interesse comune, con particolare riferimento alle competenze gestionali e *capacity building* per gli Enti del Terzo Settore;
- cooperazione nell'organizzazione di convegni, incontri e dibattiti sulle tematiche di interesse comune e realizzazione di forme di comunicazione per la promozione e disseminazione di questi eventi e delle attività di ricerca e didattica promosse dal Dipartimento e di potenziale interesse per la CRI;
- facilitazione dell'accesso dei Volontari, Soci e personale CRI ad attività di interesse scientifico e didattico svolte da UniMarconi;
- possibile coinvolgimento degli studenti iscritti ai Corsi di Studio di UniMarconi nelle attività di volontariato della CRI ed eventuale riconoscimento di crediti formativi;
- promozione di ricerche e pubblicazioni su temi di comune interesse;
- creazione di *partnership* finalizzate alla partecipazione a bandi per progetti nazionali o europei;
- facilitazione nella realizzazione di eventuali progetti di tirocinio curriculare o extra-curriculare.

Art. 3 – Rapporti fra le Parti

- 3.1** I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:
- nel presente Protocollo;
 - negli eventuali Accordi Attuativi, di cui al successivo art. 4, stipulati in esecuzione del presente Protocollo;
 - in tutte le normative, direttive nonché dei regolamenti interni applicabili alle attività oggetto del presente Protocollo;
 - nei rispettivi Codici Etici.
- 3.2** Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Protocollo:
- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura, diligenza e in autonomia organizzativa;
 - a tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate in forza del presente Protocollo;
 - a condividere il proprio *know-how* per lo sviluppo e realizzazione delle attività oggetto del Protocollo;
 - a promuovere le attività e divulgare i relativi contenuti e strumenti in riferimento al Protocollo, attraverso azioni di comunicazione *online* e *offline*, concordate tra le Parti;
- 4** a tenere indenne l'altra ed i suoi Volontari, dipendenti, collaboratori e studenti da ogni e qualsivoglia pregiudizio e danno da essi subito, da ogni responsabilità, da costi, spese (anche legali) da essi sostenuti, nonché a manlevarli da ogni eventuale azione, ragione, pretesa avanzata da terzi che siano conseguenza di inadempimenti rispetto alle vigenti normative e/o al

presente Protocollo e eventuali successivi Accordi attuativi e da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe derivanti dalla violazione del presente Protocollo o dall'uso abusivo dell'altrui emblema/logotipo.

Art. 4 – Accordi attuativi

4.1 La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata, se necessario, tramite la stipula di appositi Accordi Attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.

4.2 Gli Accordi Attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti relativamente alle singole progettualità, avendo particolare riguardo, in via esemplificativa e non esaustiva, agli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, oltre che agli eventuali *budget* economici, precisando e definendo a livello operativo gli impegni delle Parti di cui ai precedenti articoli.

4.3 Gli eventuali Accordi Attuativi dovranno contenere quali elementi minimi:

- gli obiettivi da conseguire e le attività da espletare;
- la durata;
- i rispettivi Referenti;
- i tempi di esecuzione.

4.4 Le Parti prendono comunque atto del fatto che gli eventuali Accordi Attuativi dovranno essere adottati nel pieno rispetto ed in conformità ai rispettivi processi e procedure interne e in osservanza alla normativa di riferimento.

Art. 5 – Spese ed oneri

Ciascuna Parte sosterrà spese ed oneri derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi Attuativi di cui ai precedenti articoli, fatto salvo che, per espressa volontà delle Parti, UniMarconi non si faccia carico anche di quelle di competenza della CRI.

Art. 6 – Uso di logotipi, marchi ed emblemi

5.1 La CRI concede all'UniMarconi il diritto non esclusivo all'utilizzo dell'emblema/logotipo **“Croce Rossa Italiana”** esclusivamente nell'ambito delle attività/iniziative di cui al presente Protocollo, nonché dei relativi Accordi Attuativi ed in coerenza con la loro vigenza temporale.

5.2 A tal riguardo l'UniMarconi si obbliga inoltre a:

- astenersi da qualsiasi utilizzo dell'emblema/logotipo CRI diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole,

- frasi, *slogan* o *claim* e, in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale dei propri prodotti, siti, canali tematici etc;
- rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Protocollo e nell'utilizzo dell'emblema/logotipo CRI, l'immagine dell'Associazione, nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a **“Il Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI”**, da intendersi ivi integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;
 - non associare in alcun modo, anche indirettamente, l'emblema/logotipo identificativo CRI a comunicazioni, messaggi, annunci o notizie di natura politica o sindacale, nel rispetto del Principio di Neutralità CRI o comunque a qualsiasi comunicazione, messaggio, riferimento, annuncio o notizia in contrasto con i Sette Principi Fondamentali CRI.

5.3 CRI si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo dell'emblema/logotipo **“CRI”** da parte dell'UniMarconi per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Protocollo. L'Associazione si riserva, altresì, il diritto di revocare la presente autorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che essa possa causare pregiudizio o danno al suo buon nome e reputazione. Eventuali utilizzi abusivi, distorti e non espressamente consentiti dell'emblema CRI saranno considerati motivi di risoluzione del presente Protocollo ex art. 1456 c.c..

5.4 L'UniMarconi concede a CRI gli stessi diritti previsti nel presente articolo in relazione al proprio marchio/logotipo identificativo ai soli fini e per la sola durata del presente Protocollo e relativi Contratti Attuativi.

5.5 L'UniMarconi, parimenti, si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo del proprio marchio/logotipo da parte di CRI, il cui uso abusivo, distorto, ovvero non espressamente autorizzato, costituirà giusto motivo di risoluzione del Protocollo ex art. 1456 c.c..

Art. 7 – Referenti

Le parti indicano quali Referenti del presente Protocollo:

Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana Doralisa Mercurio Responsabile Unità Operativa Formazione e-mail: doralisa.mercurio@cri.it	Per l'Università degli Studi Guglielmo Marconi Alessio Acomanni Presidente Università degli Studi Guglielmo Marconi email: a.acomanni@unimarconi.it
---	--

Art. 8 – Modifiche

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo dovranno essere definite tra le Parti mediante successivi accordi scritti.

Art. 9 – Durata, rinnovo e recesso

9.1 Il presente Protocollo ha la durata di 2 (due) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per un ugual periodo, previa sottoscrizione di debiti accordi, dovendosi ritenere escluso il tacito rinnovo.

9.2 Fatto salvo quanto sopra, alla data di scadenza, il Protocollo dovrà ritenersi cessato senza obbligo di preavviso per entrambe le Parti. Qualora le attività programmate non dovessero essere ultimate entro la scadenza di cui sopra, dette attività potranno, comunque, essere portate a completamento nel rispetto di termini e condizioni di cui ai relativi Accordi Attuativi.

9.3 Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, dandone comunicazione all'altra Parte mediante Pec, con un preavviso di almeno 1 (un) mese, da inviarsi ai recapiti di cui al successivo art. 11.

Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente

10.1 Il presente Protocollo e gli Accordi Attuativi sono regolati dalla legge italiana e per quanto non espressamente convenuto, trovano applicazione le norme dettate dal Codice Civile.

10.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo e degli Accordi Attuativi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

Art. 11 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo Pec, presso i seguenti indirizzi:

Associazione della Croce Rossa Italiana - Odv Via B. Ramazzini, 31 - 00151 Roma Pec: comitato.nazionale@cert.cri.it	Università degli Studi Guglielmo Marconi Via Plinio, 40 – 00143 Roma Pec: amministrazione@pecunimarconi.it
---	--

Art. 12 – Obblighi di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale

12.1 Ciascuna Parte si impegna a trattare tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovesse venire a conoscenza e/o in possesso in relazione al presente Protocollo e ai relativi Accordi attuativi, nel rispetto di diritti ed interessi dell'altra.

12.2 Tutte le informazioni, qualsiasi sia la forma o modalità di comunicazione, che vengono divulgare da una Parte all'altra, esplicitamente contrassegnate come “**riservate**” al momento della divulgazione devono ritenersi “**Informazioni Riservate**”. La natura confidenziale delle informazioni riservate dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura “**riservate**”, “**confidenziali**” o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

12.3 La sottoscrizione del presente Protocollo, non concede il diritto di utilizzare il lavoro creato nell'ambito dello stesso o dei relativi Accordi Attuativi, di cui una delle Parti sia autore e detenga la proprietà intellettuale, al di fuori di essi.

12.4 I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Protocollo e relativi Accordi Attuativi sono da intendersi di proprietà comune.

12.5 Qualora le attività/progettualità oggetto del presente Protocollo dessero luogo a risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e saranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

12.6 Gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali, saranno gestiti e definiti mediante successivi accordi scritti.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

13.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dal D.Lgs. n. 101/2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna di esse, per le sole finalità di esecuzione del presente Protocollo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

13.2 I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate

misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

13.4 In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui, per l'esecuzione del presente Protocollo e dei relativi Accordi Attuativi, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE.

13.5 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email, ecc.) di propri Volontari, dipendenti, studenti e collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Protocollo e dei relativi Accordi Attuativi, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del medesimo.

13.6 Resta inteso che specifici ed ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali, saranno comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base dell'altrettanto specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

13.7 Per l'UniMarconi il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi Guglielmo Marconi con sede legale in Roma alla Via Plinio, 44 - C.F. e P.IVA 07154361005 nella persona del consigliere delegato I.r.p.t. Dott.ssa Veruska Bellandi, e il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è il Prof. Antonio Domenico Brasca contattabile all'indirizzo e-mail dpo_gdpr@unimarconi.it.

13.8 Per la CRI il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, in persona del Presidente Nazionale, e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'indirizzo e-mail dpo.privacy@cri.it.

Art. 14 – Obblighi assicurativi

14.1 L'UniMarconi dà atto che il personale universitario ed i soggetti, a qualsiasi titolo, eventualmente coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

14.2 La CRI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri Volontari, dipendenti, studenti e collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo presso i locali dell'Ateneo.

14.3 Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti articoli con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente

14.4 Ciascuna Parte si obbliga inoltre a stipulare, con onere a proprio carico, con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente Protocollo, un'adeguata polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni (da lesione e/o a cose) arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

14.4 Le Parti si impegnano a rispettare e dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998.

Art. 15 – Non esclusività

15.1 Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione simili.

15.2 Le Parti convengono che sarà specifico onere di ciascuna Parte porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Protocollo e quello delle eventuali collaborazioni simili.

Art. 16 – Disposizioni Generali

16.1 Il presente Protocollo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, *joint venture* o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un atto costitutivo di rapporti di rappresentanza, agenzia e/o mandato tra le Parti.

16.2 Il presente Protocollo non è cedibile, né in tutto né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

16.3 Qualora una o più clausole del presente Protocollo fossero colpite da nullità o se venissero rese inapplicabili dall'effetto di previsioni di legge/regolamentari sopravvenute o da decisioni che si imponessero alle Parti, ciò non avrà l'effetto di causare la nullità del presente Protocollo, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio delle altre previsioni

16.4 La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti rispetto a comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi di cui al presente Protocollo, non costituisce precedente, né inficia la validità della clausola violata o derogata.

16.5 Eventuali ritardi o omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dal presente Protocollo, non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi momento.

16.6 Il presente Protocollo costituisce la totalità degli accordi intervenuti tra le Parti e annulla ogni altra precedente intesa, orale e scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti medesime.

Art. 17 – Risoluzione

17.1 Le Parti convengono che il presente Protocollo si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.. su semplice dichiarazione scritta di ciascuna Parte di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nel caso: *(i)* di inadempienza degli obblighi assunti con la stipula del presente Protocollo; *(ii)* di colpa grave, negligenza, imperizia e malafede contrattuale.

17.2 Resta inteso che la risoluzione non pregiudicherà l'utile conclusione delle attività in corso di realizzazione, salvo i casi in cui la risoluzione sia motivata dall'inadempimento delle obbligazioni ivi assunte.

Art. 18 – Imposta di bollo


18.1 Il presente Atto non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017.

18.2 Il presente Protocollo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Roma, 26/02/2025

Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV **Università degli Studi Guglielmo Marconi**
Il Presidente Nazionale **Il Presidente Esecutivo**
Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro **Dott. Alessio Acomanni**



Le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di aver preso visione di tutte le clausole di cui al presente Accordo, di averle contrattate e di approvare specificatamente i seguenti articoli: art. 2 (Oggetto); art. 3 (Rapporti tra le Parti); art. 4 (Accordi Attuativi); art. 6 (Uso di logotipi, marchi ed emblemi); art. 9 (Durata, rinnovo e recesso); art. 10 (Legge applicabile e Foro competente); art. 12 (Obblighi di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale); Art. 14 (Obblighi assicurativi); art. 15 (Non esclusività); art. 16.2 (Disposizioni generali); art. 17 (Risoluzione),

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Roma, 26/02/2025

Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV **Università degli Studi Guglielmo Marconi**
Il Presidente Nazionale **Il Presidente Esecutivo**
Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro **Dott. Alessio Acomanni**

